



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 28 ottobre 2013

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dal Dr. Pietro Abbritti, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Sergio Valente, **Componenti**; dal Dr. Carlo Purificato **Componente aggiunto**, con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 24 ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota n. 7848/1013 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Roberto Benigni, inibizione per giorni 40 (quaranta);
- Ascoli Calcio 1898 Spa, ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SIMONE ACCORSI (Presidente della Società ASD Piceno United MMX), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa e ASD PICENO UNITED MMX - (nota n. 7830/1015 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Roberto Benigni inibizione per mesi 2 (due)
- Ascoli Calcio 1898 Spa ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00).

Accoglie per il resto il deferimento e, per l'effetto, infligge a: Simone Accorsi inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società ASD Piceno United MMX l'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).

(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), STEFANO VANNICOLA (Presidente della Società AS Piane di Morro), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa e AS PIANE DI MORRO - (nota n. 7826/1014 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Roberto Benigni, inibizione per mesi 2 (due);
- Stefano Vannicola, inibizione per mesi 2 (due);
- Ascoli Calcio 1898 Spa, ammenda di € 400,00 (quattrocento/00);
- AS Piane di Morro, ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00)

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO FILUCCHI (Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 1585/1250 pf 12-13/AM/ma del 9.10.2013).

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie Filucchi Mauro e la GSD Rosignano Sei Rose dagli addebiti loro ascritti.

(78) – APPELLO POL. D. TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO LE SANZIONI IRROGATE NEI CONFRONTI DI ROBERTO CHIURAZZI (PRESIDENTE) E DELLA SOCIETÀ - (C.U. n. 40 del 13.9.2013 - C.D. Territoriale c/o C.R. Lazio).

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il ricorso e per l'effetto riduce l'ammenda a carico della Società ad € 150,00 (€ centocinquanta//00), confermando nel resto la decisione di primo grado.